

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 102-6095

Dlgs. 152/2006, art. 25, comma 5. DGR 55-2851 del 7 novembre 2011. Proroga dei termini di validita' del giudizio di compatibilita' ambientale di cui alla DGR 8-3161 del 18 aprile 2016, come prorogata dalla DGR 7-1746 del 28 luglio 2020, inerente al progetto: "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'area di localita' C.na Clara e Buona del comune di Alessandria (AL)", presentato dal Consorzio COCIV.

A relazione degli Assessori Marnati, Tronzano:

Premesso che:

il progetto denominato "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'area di localita' C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria (AL)", presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato, espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8-3161 del 18 aprile 2016, secondo la quale "il giudizio di compatibilità ambientale, per i lavori di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in localita' C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria", ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data" di approvazione della medesima con scadenza 21 aprile 2021;

con DD 303 del 30 maggio 2016 è stata disposta l'autorizzazione, ai sensi della legge regionale 69/1978 e legge regionale 30/1999, per la messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in localita' C.na Clara e C.na Buona del Comune di Alessandria, finalizzato al conferimento ed al deposito definitivo di materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Milano-Genova "Terzo valico dei Giovi" tratta piemontese;

con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 7-1746 è stato prorogato, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sopraccitata D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016, al 11 dicembre 2022 il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale demandando al Settore di Polizia mineraria, cave e miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale il rilascio del relativo provvedimento di proroga;

con DD 248/A1906A del 13 agosto 2020 è stata disposta la proroga, ai sensi della legge regionale 23/2016, dell'efficacia dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 303 del 30 maggio 2016, come modificata dalla D.D. n. 457 del 30 luglio 2019.

Preso atto che:

con nota prot. 8974 del 09/08/2022, il Direttore del Consorzio COCIV, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione regionale Competitività del sistema regionale, Settore "Polizia mineraria cave e miniere", istanza di rinnovo dell'autorizzazione di cui alle sopra riportate DD 30 maggio 2016, n. 303 e DD n. 248/A1906A del 13/8/2020 relativa al progetto di messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava in localita' C.na Clara e C.na Buona nel Comune di Alessandria (AL);

in data 13/09/2022 con nota prot. 9907, il Direttore del Consorzio COCIV, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998, domanda di proroga per anni 2, del giudizio di compatibilità ambientale inerente al progetto: "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'area in localita' C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria", conclusosi con D.G.R. n. 8-3161/2016 del 18 aprile 2016 e prorogato al 11 dicembre 2022 con Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 7-1746, motivando che tale proroga è necessaria per il completamento dei lavori finalizzati al recupero morfologico e ambientale del sito.

Richiamato che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'articolo 25, comma 5, dispone che: "il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente"; con D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale, secondo le quali, in particolare, è possibile per il proponente di presentare, in corso d'opera, motivata richiesta di proroga del predetto termine del giudizio di VIA prima della scadenza dell'atto, fissando il termine di durata del procedimento per il rilascio del provvedimento di proroga in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Dato atto che, dall'istruttoria del Settore "Polizia Mineraria, Cave e Miniere" della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, come da documentazione agli atti, risulta che:

- il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del suddetto Settore, a suo tempo individuato dal Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale per l'espletamento della procedura di VIA inerente al progetto, ha conseguentemente convocato in data 28 settembre 2022, in modalità sincrona in videoconferenza, la riunione dell'Organo tecnico regionale, a seguito della quale i rappresentanti delle Direzioni regionali interessate hanno preso in esame la richiesta di proroga e la documentazione inoltrata a corredo;
- dalle risultanze e da tutti gli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale è emerso che le condizioni ambientali al contorno dell'area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento alle principali componenti ambientali;
- il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;
- la documentazione presentata attesta che sono stati attuati gli interventi per la messa in sicurezza idraulica del sito, con la realizzazione delle due scogliere di protezione dei due tagli di meandro in corrispondenza del pregresso lago di cava nonché, il conferimento di materiale proveniente dalle opere del Terzo Valico dei Giovi nella parte nord del sito, dove rimane solo da stendere il terreno vegetale e il totale riempimento delle parti in falda;
- sono pertanto da completare gli interventi di recupero morfologico nella parte sud del sito nonché gli interventi di recupero ambientale sull'area;
- rispetto al volume di 1,63 milioni di mc di materiale originariamente autorizzato per il conferimento, in relazione all'avanzamento delle attività di recupero morfologico, le attività residue di abbancamento presso l'area di cava riguardano ancora, il conferimento di circa 215.000 mc di terre e rocce da scavo oltre al riporto e la stesa di terreno vegetale, per uno spessore di 50 cm;
- la richiesta della proroga del provvedimento di VIA è pari a due anni, oltre l'attuale scadenza fissata al 11.12.2022, risulta coerente con la durata dell'istanza di rinnovo in corso di istruttoria ai sensi della L.R. 23/2016;
- in data 10/11/2022 è stato pubblicato sul BUR n. 45, secondo i disposti del capo III della L. 241/1990 e dalla D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55-2851 l'annuncio relativo alla comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento di proroga del provvedimento di VIA (art. 25 del d. lgs. 152/2006) "Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'area di località C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria".

- sussistono le condizioni per concedere la proroga richiesta del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016 e prorogato al 11 dicembre 2022 con D.G.R. n. 7-1746 del 28 luglio 2020, nel rispetto delle prescrizioni impartite da quest'ultima.

Vista la Direttiva 2014/52/UE “Valutazione degli effetti sull’ambiente di determinati progetti (VIA)“;

vista la D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 “Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale online”;

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto l’art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55-2851 “Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo”;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. n. 8-3161/2016 del 18 aprile 2016 e la successiva D.G.R. di proroga del giudizio di Via del 28 luglio 2020, n. 7-1746;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16 Aprile 2021;

vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 “Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”.

Attestato che il presente provvedimento, non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto degli esiti istruttori di cui in premessa favorevoli ad accogliere l'istanza prot. n. 9907 del 13/09/2022, presentata dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40

16100 Genova (GE), di proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale condizionato, di cui alla D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016 ed alla successiva D.G.R. n. 7-1746 del 28 luglio 2020 di proroga del giudizio di VIA, inerente al progetto “Messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell’area di località C.na Clara e Buona del Comune di Alessandria (AL)”, disponendo, pertanto, di prorogare, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle sopraccitate D.G.R. n. 8-3161 del 18 aprile 2016 e D.G.R. n. 7-1746 del 28 luglio 2020, al 11 dicembre 2024 il relativo termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale condizionato;

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore “Polizia mineraria, cave e miniere”, l’invio della copia della presente deliberazione al proponente ed a tutti i soggetti interessati, di cui all’articolo 9 della legge regionale 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l’Ufficio regionale deposito progetti;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)